

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2706

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ICHINO, MAROLI, FERRARI MARTE, MINERVINI, OLCESE, GIANNI, BOZZI, REGGIANI, DE CINQUE, FELISETTI, MARTORELLI, PICCINELLI, RAMELLA, RICCI, SABBATINI, SALVATORE

Presentata l'11 luglio 1981

Interpretazione autentica dell'articolo 24 della legge 20 settembre 1980, n. 576, concernente riforma della previdenza forense, e modifica degli articoli 26 e 29 della stessa legge

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella prima fase dell'applicazione della legge 20 settembre 1980, n. 576, concernente la riforma della previdenza forense, è emersa l'esigenza di alcuni chiarimenti interpretativi e di alcune correzioni, in riferimento al regime transitorio previsto dalla legge; gli stessi amministratori della cassa di previdenza degli avvocati e procuratori hanno sottolineato la necessità e l'urgenza di questo ulteriore intervento legislativo al fine di consentire di dare avvio nel migliore dei modi al nuovo sistema previdenziale.

Un chiarimento interpretativo, in particolare, si rende necessario in relazione al secondo comma dell'articolo 24 della legge, dove si prevede che i contributi dovuti

dagli iscritti alla cassa per gli anni successivi al 1975 restino quelli previsti dalla legge 22 luglio 1975, n. 319, ma ridotti nella misura del 10 per cento per le aliquote corrispondenti ai redditi eccedenti i sei milioni di lire annue. Nel testo letterale della norma si fa richiamo, per l'applicazione di tale disposizione, all'anno anteriore all'entrata in vigore della nuova legge, ed agli anni precedenti: formulazione, questa, che potrebbe far pensare che la disposizione si applichi soltanto all'anno 1979 ed ai precedenti, poiché la nuova legge è entrata in vigore nell'ottobre del 1980; è invece pacifico che l'intenzione del legislatore fu quella di dettare una disposizione transitoria applicabile ai

contributi relativi a tutti gli anni anteriori all'anno in cui incomincia ad applicarsi il nuovo regime contributivo, cioè anteriori all'anno 1981 (del resto, non è pensabile che si sia voluta omettere la regolamentazione del contributo per il solo anno 1980). L'articolo 1 della presente proposta di legge mira appunto a chiarire la esatta interpretazione della norma, sgombrando il terreno dagli equivoci che possono nascere dall'imprecisa sua formulazione letterale.

Una vera e propria correzione si rende invece necessaria all'articolo 26, per evitare che vengano privati del diritto alla pensione di reversibilità i parenti degli avvocati che avevano già compiuto i 40 anni nel 1952, anno di nascita della cassa (l'articolo 7, quarto comma, prevede infatti che la pensione di reversibilità spetti soltanto ai superstiti di chi è stato iscritto alla cassa a partire da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età; ma tale requisito non poteva evidentemente essere soddisfatto da chi compì i 40 anni prima che la cassa venisse istituita). Un'altra correzione si rende necessaria all'articolo 29 della legge, in materia di iscrizione retroattiva e retrodatazione di iscrizione. Nel terzo comma dell'articolo 29 si prevede che il pagamento dei contributi relativi agli anni di retrodatazione

dell'iscrizione o di iscrizione retroattiva sia fatto « in unica soluzione », ma si fa riferimento alle modalità di pagamento di cui all'articolo 18, primo comma, che prevede il pagamento a mezzo ruoli; l'imposizione dell'obbligo di pagamento « in unica soluzione » appare dunque tecnicamente scorretta, oltre che inopportuna. Parimenti inopportuna è la previsione di decadenza della domanda per omissione o ritardo del pagamento, dal momento che l'omissione del pagamento può considerarsi del tutto improbabile, stante la riscossione a mezzo ruoli, e d'altra parte la decadenza appare sanzione troppo pesante per il caso del semplice ritardo. Infine è necessario precisare che i termini di pagamento, per i contributi relativi agli anni dal 1975 al 1979, sono quelli previsti nell'articolo 23: ciò sia per evitare dubbi interpretativi, sia per semplificare — nell'interesse della cassa e degli iscritti — il calendario delle scadenze. A queste correzioni si propone di provvedere rispettivamente con le norme di cui all'articolo 2 e all'articolo 3 della presente proposta di legge.

Altre eventuali proposte di correzione potranno essere esaminate in forma di emendamento aggiuntivo alla presente proposta di legge durante il suo esame da parte della Commissione competente.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 24 della legge 20 settembre 1980, n. 576, deve essere interpretata nel senso che sui redditi prodotti nell'anno 1980 i contributi di cui alla tabella A allegata alla legge 22 luglio 1975, n. 319, si applichino, come per gli anni precedenti, in misura non superiore al 10 per cento.

ART. 2.

Il settimo comma dell'articolo 26 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

« Per coloro che siano iscritti alla cassa dal 1952 saranno utili, ai soli fini della maturazione del diritto alla pensione di anzianità, anche gli anni di anteriore effettivo esercizio professionale. L'entità della pensione è commisurata all'anzianità effettiva di iscrizione e contribuzione. Per gli iscritti alla cassa dal 1952, il limite di 40 anni di età compiuti al momento dell'iscrizione, richiesto per il diritto alla pensione di reversibilità, è riferito all'età di iscrizione all'albo professionale ».

ART. 3.

Il terzo comma dell'articolo 29 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

« Per gli anni anteriori al 1974, la comunicazione si deve riferire agli imponibili di ricchezza mobile. Ad essa deve seguire entro sei mesi il pagamento nei modi previsti dall'articolo 18, primo comma, per ogni anno di anzianità, del contributo minimo vigente all'atto della entrata in vigore della presente legge, nonché delle maggiori somme dovute in base alle disposizioni del tempo. Per queste ultime i termini e le modalità di pagamento sono quelli disciplinati dall'articolo 23, commi quarto, quinto e sesto ».